



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 02/12

1) Verifica periodica delle attrezzature: arriva un'ulteriore proroga

Ulteriore rinvio per le verifiche periodiche delle attrezzature. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il Decreto Legge del 20 gennaio del 2012 che proroga l'entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 a fine maggio 2012. Ricordiamo che il D.M. 11 aprile 2011 definisce:

le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;

i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati;

le modalità con cui l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11- All.VII del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (v.all.3)

Fonte Sicurweb

scarica all. [1](#) - [2](#) - [3](#)

2) Sega circolare, uno strumento molto usato in cantiere e altrettanto pericoloso. Ma come individuare e prevenire i rischi?

La sega circolare radiale è un attrezzo molto diffuso in edilizia ed è certamente una delle macchine il cui utilizzo prevede alti rischi. Molto spesso si registrano incidenti che causano infortuni anche gravi, legati al contatto con la lama circolare o con gli organi di trasmissione a causa di distrazioni o di protezioni non adeguate. Un perfetto stato di funzionamento della macchina insieme ad un'adeguata informazione di chi la utilizza riducono sensibilmente il rischio di infortunio. Ma come individuare le fonti di pericolo legate all'utilizzo di questa macchina? Il SUVA (Inail svizzero) ha pubblicato una lista di controllo che aiuta ad individuare i pericoli di questa macchina, lo stato di funzionamento e le misure da adottare per prevenire gli infortuni.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.4](#)

3) Sostituzione dei maniglioni anti-panico: proroga di 24 mesi

È stata prorogata di 24 mesi la data entro cui è obbligatorio provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE. La nuova data di riferimento è il 18 febbraio 2013.

Lo ha stabilito il Decreto del 6 dicembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24/12/2011 relativo alla Modifica al D.M. 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio).

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.5](#)

4) Datore di lavoro, dirigente e preposto: definizioni, obblighi e responsabilità. Dall'ANCE i modelli per incarichi e delega di funzioni

Il Datore di lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Il Dirigente è "la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico

conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa".

Il Preposto è "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è "la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

L'ANCE ha pubblicato una guida in materia di sicurezza sul lavoro, con l'intento di chiarire le responsabilità in materia di sicurezza delle principali figure dell'impresa e di elencare i ruoli e le possibili deleghe all'interno della stessa e dei cantieri edili.

Gli Argomenti trattati sono:

Le figure previste dal Testo Unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia . La delega di funzioni

Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici ed impresa affidataria

In allegato sono presenti i seguenti modelli:

Lettera di incarico per l'intero complesso aziendale

Lettera di incarico per il singolo cantiere

Lettera di incarico per l'impresa affidataria

Delega di funzioni in materia di sicurezza per imprese esecutrici

Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro per imprese affidatarie

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.6](#)

5) Come si redige un PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di un ponteggio)

Nella precedente news abbiamo allegato un modello "tipo" di POS, è la volta ora del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di un ponteggio).

Ricordiamo che il PiMUS è un documento obbligatorio per tutti i cantieri in cui si ricorre al ponteggio per l'esecuzione dei lavori. Esso rappresenta lo strumento di lavoro per gli addetti e i preposti all'utilizzo del ponteggio affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede l'obbligo del datore di lavoro di redigere il PiMUS, rispettando i contenuti minimi previsti dall'Allegato XXII.

In allegato uno schema di PiMUS elaborato dal Gruppo di lavoro della Provincia di Padova, di concerto con il Comitato Provinciale di Coordinamento.

Il documento rappresenta uno strumento versatile a disposizione di tutte le imprese che operano con l'utilizzo di ponteggi; in esso sono contenute tutte le misure preventive di sicurezza da adottare in cantiere, ed è così strutturato:

- 1) dati identificativi generali
- 2) verifica del ponteggio
- 3) disegno esecutivo del ponteggio
- 4) caratteristiche degli impalcati, degli appoggi e degli ancoraggi
- 5) indicazioni generali per le operazioni di montaggio, trasformazione, smontaggio
- 6) modalità di tracciamento del ponteggio
- 7) descrizione dei DPI e delle attrezzature da utilizzare
- 8) regole generali
- 9) ponteggi metallici a telai prefabbricati
- 10) ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati
- 11) ponteggi metallici a tubi e giunti

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.7](#)

Approfondimenti

I costi della sicurezza devono sempre essere indicati negli appalti di servizi e forniture

E' sempre necessario specificare i costi della sicurezza, sia nella fase della predisposizione delle gare di appalto, e quindi nella predisposizione della documentazione di gara, sia nella fase della formulazione dell'offerta. E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la Sentenza 212/2012 (vedi allegato).

La sentenza in argomento riguarda una gara relativa al servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro della biancheria di un'azienda ospedaliera. L'impresa aggiudicataria ha eccepito la mancata indicazione ad opera di un'altra impresa degli oneri della sicurezza che avrebbero dovuto essere indicati nella offerta in modo che l'amministrazione potesse procedere alla valutazione di congruità relativa. Il Consiglio di Stato ha confermato la precedente Sentenza del TAR e ha precisato che nell'offerta economica tutti i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) devono essere specificatamente indicati non solo secondo l'art. 86, comma 3 bis, e l'art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche in relazione all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori sia in quelli dei servizi e delle forniture, devono essere distinti tra :

- 1) oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI);
- 2) oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità.

Fonte BibLus-net by ACCA

Vedi [all.8](#)

Macchine e attrezzature per movimentazione terre: ecco il quaderno tecnico per la prevenzione dei rischi e degli infortuni

In linea generale una macchina ben progettata, anche se molto complessa, raramente risulta pericolosa; può diventarlo se chi la utilizza non ne conosce le caratteristiche ed il funzionamento e non è consapevole dei rischi causati da un uso improprio della stessa.

Nell'ambito dei cantieri edili e della movimentazione delle terre le macchine possono diventare molto pericolose, non solo per il conducente, ma anche per gli altri, se non si rispettano precise norme di sicurezza e di comportamento.

La normativa (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) impone al datore di lavoro l'obbligo di informare e di formare in modo adeguato i lavoratori circa la sicurezza, la salute e le misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione all'attività dell'impresa e con riferimento particolare al ruolo e alle mansioni specifiche di ogni singola maestranza. La scuola edile di Brescia ha pubblicato un quaderno tecnico sulle attrezzature e i macchinari legati alla movimentazione di terre in cantiere. L'obiettivo è quello di fornire agli esperti e a quelli che lo diventeranno una guida per la corretta applicazione delle normative antinfortunistiche e l'utilizzo più idoneo dei mezzi assegnatigli. Il quaderno contiene tutte le misure di prevenzione e protezione più adatte per i principali rischi correlati all'uso di questi mezzi. In particolare, vengono trattati i seguenti rischi:

- 1) rovesciamento e ribaltamento;
- 2) investimento e schiacciamento di persone;
- 3) seppellimenti e sprofondamenti;
- 4) caduta di carico e materiale dall'alto e proiezione di materiale;
- 5) cesoiamento ed impatto con organi in movimento;
- 6) incendio ed esplosioni per contatto con servizi interrati;
- 7) elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree;
- 8) vibrazioni, rumore e urti;
- 9) incendio durante il rifornimento.

Fonte BibLus-net by ACCA
scarica [all.9](#)

L' Osservatorio Sicurezza si unisce al cordoglio dei colleghi nel ricordare l' arch. Clotilde Ciardullo prematuramente scomparsa.

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 04.02.2012.